

N. 3371/2018 REG. GEN.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro**

La dott.ssa \_\_\_\_\_, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 29 marzo 2018

da

\_\_\_\_\_ elettivamente domiciliata in Firenze, via Curtatone, 2 presso lo studio dell'Avv. Pietro FRISANI del foro di Firenze che la rappresenta e difende per delega in calce al ricorso introduttivo.

ricorrente

contro

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del suo ministro *pro tempore*,

convenuto contumace

OGGETTO: ricostruzione della carriera

*Conclusioni delle parti: all'udienza a ciò deputata il difensore di parte ricorrente concludeva come in atti*

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso depositato in data 29 marzo 2018, la professoressa \_\_\_\_\_ si è rivolta al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo venisse accertato e dichiarato il suo diritto ad ottenere la corretta ricostruzione di carriera con l'attribuzione di tutti i benefici giuridici ed economici derivanti dal riconoscimento, di tutti gli anni di servizio e quindi, anche degli anni di servizio prestati presso la scuola primaria dal 1 settembre 1986 al 31 agosto 2001 per un totale di 15 anni nonché degli anni pre ruolo presso la scuola dell'infanzia nel

Firmato Da: MOGLIA SARA MANUELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3fe5c75397a5a3e8066639e43e5eb40a - Firmato Da: ZUCCA LUIGIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5689f73543277a2d1a8268585124659



periodo 1982-1985, con conseguente condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento delle relative differenze retributive dovute ed ad emettere un provvedimento con il quale, ai fini della ricostruzione della carriera, le siano attribuiti tutti gli anni di servizio prestati.

Benchè ritualmente citato, il Miur non si è costituito.

Omessa ogni attività istruttoria, all'udienza del 5 luglio 2018, la causa è stata posta in decisione.

Dopo la camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza depositando il dispositivo e la contestuale motivazione.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va accolto

La prof. ha dedotto di essere stata assunta, quale docente, con contratto a tempo indeterminato quale vincitrice di concorso, a far tempo dal 1 settembre 1986 e di essere stata assegnata nel ruolo provinciale della scuola primaria; successivamente, con decorrenza giuridica ed economica dal 1 settembre 2001, è stata assunta nell'area professionale con qualifica di docente di scuola media, classe di concorso A043.

Prima dell'immissione in ruolo, aveva prestato servizio negli anni 1982-1986 quale docente precaria presso la scuola materna.

Per tutto il lungo periodo di servizio in ruolo (dall'1986 al 2001) presso la scuola primaria ha maturato un'anzianità pari a 19 anni di cui 15 di ruolo con conseguente collocazione nella IV posizione stipendiale.

In data 22 ottobre 2013, il dirigente dell'istituto

, emetteva decreto di passaggio dal ruolo della scuola primaria a quello della scuola secondaria computando quale anzianità di servizio non già quella effettiva, ma un periodo di soli 13 anni, due mesi e 23 giorni con conseguente collocazione nella III posizione stipendiale.

In questa sede, la prof. si duole dell'ingiusta retrocessione che ha inciso sulla sua carriera consentendo di raggiungere le varie tappe con un ritardo pari agli anni non correttamente conteggiati.

Denuncia l'erroneità del criterio in forza del quale l'amministrazione è pervenuta alla ricostruzione della sua carriera nei termini suddetti: ovvero il criterio della "temporizzazione"..

Le doglianze di parte ricorrente riguardano un contenzioso sul quale si sono già pronunciati sia giudici di merito che di legittimità che ha costituito oggetto anche di una pronuncia delle Sezioni Unite.

Queste ultime, con la sentenza 6 maggio 2016, n. 9144, hanno enunciato il seguente principio: *"in tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposto degli artt. 77, 83 del d.P.R. n. 417 del 1974 e art. 57 della l. n. 312 del 1980, all'insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria*



*l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della cd. temporizzazione.*

Non vi sono ragioni per disattendere l'insegnamento delle Sezioni Unite in applicazione del quale il ricorso va accolto.

Conseguentemente, l'anzianità della \_\_\_\_\_ dovrà tener conto anche degli anni di servizio prestati presso la scuola primaria dal 1 settembre 1986 al 31 agosto 2001 per un totale di 13.

La docente si è altresì lamentata dell'omessa valorizzazione degli anni prestati prima dell'immissione in ruolo, ovvero degli anni di insegnamento presso la scuola dell'infanzia dal 1982 al 1985.

Ad avviso della parte ricorrente, detta disciplina si pone in contrasto con la clausola n. 4 (intitolata "principio di non discriminazione") dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70/CE, che prevede: *"per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. 2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis. 3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali. 4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive"*.

Sulla tematica in oggetto, e in particolare con riferimento alla violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro - in relazione al fatto che agli assunti a tempo determinato nell'ambito della scuola venga applicato, rispetto agli assunti in ruolo, un trattamento retributivo deteriore per il mancato riconoscimento, nel caso di reiterazione di contratti, degli scatti biennali nonché delle previsioni di progressione economica dei C.C.N.L. succedutisi nel tempo - la giurisprudenza di legittimità ha affermato il seguente principio di diritto: *"la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato. L'art. 53 della legge n. 312 dell'11 luglio 1980, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è*

Firmato Da: MOGLIA SARA MANUELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA.3 Serial#: 3fe5c75397a5a3e806639e43e5eb40a - Firmato Da: ZUCCA LUIGIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA.3 Serial#: 5689f73549277a2d1a826865651246570



*stato richiamato, ex artt. 69, comma 1, e 71 d.lgs n. 165 del 2001, dal CCNL 4.8.1995 e dai contratti successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione” (Cass., n. 22558 del 7.11.2016).*

È stato quindi evidenziato che il differente trattamento stipendiale tra docenti a termine e docenti in ruolo - in particolar modo le previsioni in tema di anzianità di servizio connesse quindi ad un sistema di progressione stipendiale secondo fasce di anzianità - in tanto può trovare giustificazione in quanto si fondi su circostanze strettamente connesse alle caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate, le quali sole potrebbero legittimare la disparità (sent. ult. cit. così in motivazione, paragrafo 2.2.).

Al contrario, il meccanismo retributivo previsto dai C.C.N.L. succedutisi nel tempo (che, peraltro, salvo il caso dei docenti di religione, non può ritenersi disciplinato dalle previsioni dell'articolo 53 della legge 312 /1980 in tema di scatti biennali, v. in particolare par. 3.4. sent. ult. cit., in questa sede richiamato ex art. 118 disp. att. cpc) nell'ambito del comparto scuola, è ispirato ad un sistema di sviluppo professionale incentrato sulla differenziazione del trattamento economico per posizioni stipendiali, che si conseguono in forza del regolare svolgimento, nel tempo, delle funzioni e della partecipazione alle attività di formazione e aggiornamento, cui senza dubbio concorrono anche gli assunti a termine.

Ebbene, nel caso di specie si osserva che non vi è evidenza, anche per la scelta processuale del Ministero di non partecipare al giudizio, di ragioni obiettive in forza delle quali si possa ritenere giustificato il differente trattamento tra i docenti assunti a termine e quelli già in ruolo (essendo invece irrilevante la natura non di ruolo del rapporto di impiego ovvero la formale novità di ogni singolo contratto di assunzione a termine e neppure le modalità di reclutamento).

Al contrario, la progressiva reiterazione di rapporti di lavoro a tempo determinato ha di fatto realizzato un contesto del tutto identico, sotto il profilo dello sviluppo della professionalità, a quello tipico di un rapporto a tempo indeterminato. Va infatti rilevato che la parte ricorrente ha prestato servizio, in forza di contratti a tempo determinato succedutisi senza apprezzabili soluzioni di continuità per quattro anni.

Conseguentemente, non può revocarsi in dubbio che parte ricorrente abbia nel tempo decorso dall'a.s. 1982/1983, acquisito un'esperienza del tutto identica, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, a quella maturata dai colleghi di pari anzianità, legati all'amministrazione da un rapporto a tempo indeterminato.

L'accertata incompatibilità con la clausola 4 dell'accordo quadro europeo allegato alla direttiva 99/70 di norme interne che escludono il personale a tempo determinato dalla progressione economica riconosciuta in favore del personale assunto a tempo indeterminato, non può che essere risolta in favore delle previsioni del diritto dell'Unione in ragione della loro indubbia superiorità nella gerarchia delle fonti, con la conseguente disapplicazione, da parte del giudice nazionale, della normativa italiana confliggente con esso.



Nelle materie in cui sono competenti gli organi della UE, infatti, le norme europee prevalgono su quelle statali ed il contrasto tra le stesse comporta la disapplicazione della norma interna contrastante con quella europea, sempre che si tratti di una norma provvista di effetto diretto.

Secondo quanto ripetutamente affermato dalla Corte di Giustizia, in virtù del principio del primato del diritto dell'Unione, qualora non possano procedere ad un'interpretazione e ad un'applicazione della normativa nazionale conformi alle prescrizioni del diritto dell'Unione, i giudici nazionali e gli organi dell'amministrazione hanno l'obbligo di applicare integralmente quest'ultimo e di tutelare i diritti che esso attribuisce ai singoli, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno, senza che al giudice nazionale sia imposto di sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale (cfr. Corte di Giustizia, 19 gennaio 2010, C-555/07, Küçükdeveci).

Nel caso di specie sussistono tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia per configurare il potere-dovere del giudice nazionale di disapplicare la normativa interna in contrasto con quella europea.

La presente controversia, infatti, intercorre tra un privato ed un'amministrazione pubblica; inoltre, la clausola 4 dell'accordo quadro è incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata dai singoli nei confronti dello Stato dinanzi ad un giudice nazionale a partire dalla data di scadenza del termine concesso agli Stati membri per realizzare la trasposizione della direttiva 1999/70 (cfr. CGUE 15 aprile 2008, C-268-06, Impact; CGUE 18 ottobre 2012 cause riunite da C 302/11 a C 305/11, Valenza e altri).

Per il suo chiaro tenore letterale, d'altra parte, l'art. 526, d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297 non si presta ad un'interpretazione conforme a detta clausola.

La norma interna deve essere, pertanto, disapplicata laddove prevede che *“Al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo”*.

Pertanto, va riconosciuto alla parte ricorrente il diritto all'anzianità di servizio maturata in forza delle reiterate assunzioni a termine, a decorrere dal 1982 al 1985, e, per l'effetto, la conseguente progressione stipendiale prevista per i dipendenti assunti a tempo indeterminato come disciplinata dai C.C.N.L. di settore succedutisi nel tempo.

Dovendo quindi tener conto di un'anzianità di servizio complessivamente 19 anni le differenze retributive, calcolate secondo i dettami riferiti, ammontano a € 36.286,67, somma che, anche per l'assenza di deduzioni avversarie, pare corretta.

Dalla soccombenza deriva l'obbligo del Ministero convenuto alla rifusione delle spese liquidate come da dispositivo.

P. Q. M.

Firmato Da: MOGLIA SARA MANUELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA.3 Serial#: 3fe5c75397a5a3e066639e43e5eb40a - Firmato Da: ZUCCA LUIGIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA.3 Serial#: 5689f7354327a2d1a8268685124659



Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:

- 1) **accerta e dichiara** il diritto di [redacted] ad ottenere la corretta ricostruzione di carriera con l'attribuzione di tutti i benefici giuridici ed economici derivanti dal riconoscimento, di tutti gli anni di servizio e quindi, anche degli anni di servizio prestati presso la scuola primaria e gli anni di pre ruolo presso la scuola materna; **accerta** il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento delle relative differenze retributive;
- 2) **condanna** il Ministero resistente a riconoscere a [redacted] anche i 19 anni di insegnamento effettuati presso la scuola materna come pre ruolo e presso la scuola primaria senza soluzione di continuità, per un totale di 15 anni di servizio di ruolo e di 4 anni di servizio pre ruolo, con il conseguente pagamento delle differenze retributive pari alla somma di € 36.286,67 oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali;
- 3) condanna il Ministero convenuto alla rifusione delle spese processuali liquidate in € 2500 oltre accessori di legge con distrazione in favore del difensore antitattario.

Milano 5 luglio 2018

**Il giudice**

Firmato Da: MOGLIA SARA MANUELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3fe5c75397a5a3e8066639e43e5eb40a - Firmato Da: ZUCCA LUIGIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5689f73543277a2d1a82686565124659

